



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE  
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione III - Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini o collegi, albi ed elenchi

UNIONCAMERE  
[unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

*e per conoscenza,*

MINISTERO INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTI  
DIREZIONE GENERALE PER LA  
MOTORIZZAZIONE  
[dgmot.segr@mit.gov.it](mailto:dgmot.segr@mit.gov.it)  
[dg.mot-div3@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot-div3@pec.mit.gov.it)

UNRAE  
Via Abruzzi 25  
00187 ROMA  
[relazioni.istituzionali@unrae.it](mailto:relazioni.istituzionali@unrae.it)

ANFIA  
[anfia@legalmail.it](mailto:anfia@legalmail.it)

FEDERAUTO  
[federauto@pec.it](mailto:federauto@pec.it)

**Oggetto: Circolare informativa sulla procedura WLTP di cui al Regolamento (UE) 2017/1151. DPR 84/2003 “Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove”.**

---

Il Regolamento (UE) 2017/1151 ha introdotto una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante dei veicoli leggeri denominata procedura WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure).

Tale procedura sostituisce la precedente procedura di cui al Regolamento (CE) n. 692/2008 denominata NEDC (New European Driving Cycle).

Successivamente alla emanazione del Regolamento (UE) 2017/1151, la Commissione europea, con Raccomandazione (UE) 2017/948, ha indicato le modalità e la tempistica per il passaggio dalla precedente procedura NEDC alla nuova procedura WLTP ai fini dell’informazione ai consumatori.

La nuova procedura WLTP oltre a fornire dati più realistici sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> per i consumatori, istituisce un quadro globale per le prove sui veicoli e una descrizione completa di un ciclo di prova delle emissioni regolamentate di CO<sub>2</sub> e inquinanti in condizioni ambientali standardizzate.

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha disposto che, a partire dal 1 gennaio 2021, le carte di circolazione dei veicoli di nuova immatricolazione dovranno indicare i nuovi valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> misurati con la procedura WLTP, consentendo nel contempo e limitatamente ad un periodo di 6 mesi, anche la indicazione dei valori NEDC, se disponibili, si ritiene opportuno fornire *chiarimenti operativi* ai fini di quanto previsto dal DPR 17 febbraio 2003 n. 84 - di attuazione della Direttiva 1999/94/CE - come modificato dal DM 6 aprile 2005, in linea con le nuove specifiche tecniche fin qui richiamate.

Trattasi, in particolare, di quanto disposto dal citato DPR che all'articolo 3, comma 1, ed all'Allegato 1, prevede l'apposizione di una etichetta, da parte del responsabile del punto vendita che espone od offre in vendita o *leasing* autovetture nuove, relativa al consumo di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Tali informazioni – alla luce della Raccomandazione (UE) 2017/948 ed in analogia alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – con decorrenza 1 gennaio 2021 andranno esposte avendo cura di evidenziare i dati dei valori ufficiali relativi al consumo di carburante ed emissione di CO<sub>2</sub> secondo la procedura WLTP, come da modello esemplificativo in allegato.

Ciò premesso, al fine di consentire agli operatori economici di disporre di un congruo termine per l'adeguamento della cartellonistica - ancora in analogia alle disposizioni transitorie fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - fino al 15 febbraio 2021 sarà consentito indicare i valori relativi al consumo di carburante ed emissione di CO<sub>2</sub> oltre che con la procedura WLTP, anche con la precedente procedura NEDC.

Fino alla suddetta data del 15 febbraio 2021, anche il manifesto o schermo di visualizzazione e il materiale promozionale, di cui agli articoli 5 e 6 del DPR 17 febbraio 2003 n.84 e relativi allegati III e IV, potranno esplicitare i valori relativi ad entrambe le procedure. A decorrere dal 16 febbraio 2021 saranno indicati unicamente i valori misurati con il WLTP.

Si chiede la collaborazione di codesta *Unioncamere*, quale organo di coordinamento, raccordo e rappresentanza delle realtà territoriali camerali, ai fini della diffusione delle presenti indicazioni operative alle Camere di Commercio, titolari della funzione di vigilanza (articoli 10 e 11 del citato DPR).

Il presente atto viene pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

IL DIRETTORE GENERALE

(avv. Loredana Gulino)



Firmato digitalmente da:Loredana Gulino  
Organizzazione:MISE/80230390587  
Data:22/12/2020 12:12:14

**INFORMAZIONI AMBIENTALI RELATIVE AL CONSUMO DI CARBURANTE  
E ALLE EMISSIONI DI CO<sub>2</sub> DELLE AUTOVETTURE**

Marca / Modello:					
Cilindrata (cm <sup>3</sup> ):					
Tipo di carburante	/ / Benzina	/ / Gasolio	/ / GPL	/ / Metano	/ / Energia elettrica
Ciclo di guida	Consumo di carburante				
	litri / 100 km	litri / 100 km	litri / 100 km	kg / 100 km	kWh / 100 km
WLTP	/ / / / , / /	/ / / / , / /	/ / / / , / /	/ / / / , / /	/ / / / , / /
Misto (*)	Emissioni di biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ) g/km				
	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /

(\*) Per i veicoli ibridi a ricarica esterna, valori riferiti al ciclo di guida WLTP Ponderato.

È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture.

Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida e altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.